

TRIBUNALE DI LATINA

RICORSO

Gestore della Crisi O.C.C.: Avv. Fabio Pane

Proc. N. 2/2024 (rif. Ordine Avvocati di Latina)

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SEGG. CCII

PER: il Sig. **FUSCIELLO ROBERTO** (C.F. **FSCRRT69T15E472B**) nato il **15.12.1969** in **Latina** ed ivi residente in **Via dei Gerani 6**, debitore istante assistito unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Barbara Brugnettoni (C.F. **BRG BBR 74L58 E472U** - avvbarbarabrugnettoni@puntopec.it) e dall'Avv. Andrea Tiralongo (C.F. **TRL NDR 83H05 F844F** - fax: **0773-1714123** indirizzo pec: andreatiralongo@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Tiralongo in Latina, Via C. Battisti n. 5, come da mandato in atti.

PREMESSO CHE

1. Il sig. Roberto Fusciello in data 04.03.2024 depositava la domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dinanzi l'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Latina (**all. 1**);
2. Il fascicolo veniva rubricato al n. 2 del 2024 ed assegnato al Gestore della Crisi Avv. Fabio Pane del Foro di Latina per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla citata legge agli organismi di composizione della crisi;
3. Con il presente atto, l'esponente chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento come disciplinata dall'art. 67 del CCII, a tal fine presenta il seguente "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore*".

SOMMARIO

1. Requisiti soggettivi;
2. Cause dell'indebitamento e diligenza del consumatore ex art.68 co. II lett. A CCII;
 - 2.1 Cause dell'indebitamento;
 - 2.2 Diligenza della parte istante nell'assumere le obbligazioni;

2.3 Meritevolezza;

3. ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 2 LET. A C.C.I.I.;
4. Esposizione della ragioni circa l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia ex art. 66 co. 2 lett. B C.C.I.I.;
5. Consistenza del patrimonio ex art. 67 co. II Lett. B, D ed E C.C.I.I.;
6. Indicazione di eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni ex art. 67 co. 2 lett. C del C.C.I.I.;
7. Contenuto della proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Esame fattibilità del piano;
 - 7.1. Composizione del nucleo familiare;
 - 7.2 Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia;
 - 7.3 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: a) massa attiva; b) massa passiva); c) soddisfacimento;
 - 7.4 Sul pagamento non integrale dei creditori ipotecari e privilegiati ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCII. Analisi dell'alternativa liquidatoria;

STATO DELLA CRISI

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

1. REQUISITI SOGGETTIVI

Si rileva che l'istante non risulta assoggettabile a procedura fallimentare e/o procedure concorsuali tradizionali, così come disciplinate dal R.D. n. 267/1942 e s.m.i. abrogato e sostituito dal D. Lgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i (CCII).

Il sig. Fusciello è un debitore sovraindebitato che rientra nella definizione di cui all'art. 2 co. I lett. "e" di **consumatore**.

Per consumatore si deve intendere la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, cioè in via residuale colui che non svolge un'attività d'impresa o professionale.

In vero, tutte le obbligazioni contratte dall'istante con le società finanziarie sono state effettuate per scopi consumeristici e non nello svolgimento di una impresa/professione.

Si rileva inoltre che non sussistono condizioni soggettive ostative così come disciplinate dall'art. 69 CCII, in particolare il sig. Fusciello non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento né ha beneficiato dell'esdebitazione, né ha determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento con colpa grave, malafede o frode.

La situazione personale e patrimoniale dell'odierno istante ha determinato un grave e perdurante squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte, tali da comportare una inderogabile e definitiva incapacità di adempierle con regolarità.

Si rileva altresì che sussistono i presupposti di cui all'art. 67 e segg. del Codice della Crisi e che sono stati prodotti i documenti richiesti dalla norma:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (**all. 2**);
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio (**all. 3**);
- c) dichiarazione assenza atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (**all. 4**);
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi sei anni (**all. 5 file zip**);
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (**all. 6**), con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

È pertanto intenzione del debitore presentare un progetto di risoluzione della crisi.

La situazione personale e patrimoniale dell'odierno istante ha determinato un grave e perdurante squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte, tali da comportare una inderogabile e definitiva incapacità di adempierle con regolarità.

2. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL CONSUMATORE EX ART. 68 COMMA 2 LET. A CCII.

2.1 Cause dell'indebitamento.

L'esame della documentazione depositata in atti a corredo della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e le ulteriori informazioni acquisite dalla parte istante hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento del sig. Roberto Fusciello.

Preliminarmente si rileva che l'istante è tutt'ora 1° Maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Genio dell'Esercito Italiano (all. 21 e 32).

Le cause dell'indebitamento della sig. Fusciello vanno analizzate unitamente alle vicende che hanno riguardato la coniuge e la sua famiglia, nonché al susseguirsi di fattori esogeni che nel loro insieme hanno determinato l'attuale sovraindebitamento.

Nell'anno 2006 a seguito della nascita del figlio Diego, l'odierno istante acquistava per la famiglia l'immobile sito in Latina alla Via Epicuro n°57 contraendo un mutuo ipotecario a tasso variabile con Banca Unicredit, poi surrogato con la Banca ING in forza di atto di mutuo ipotecario del 20.07.2011 (all. 7 Mutuo Unicredit e atto di surroga Ing - file Zip).

Le prime difficoltà risalgono agli anni 2007/2010 durante i quali, a causa della crisi finanziaria, il tasso variabile del mutuo ha subito un incremento vertiginoso ed imprevisto. Il sig. Fuscello, al fine di far fronte al maggiore impegno economico derivante dal repentino innalzamento dei tassi di interesse, richiedeva al proprio comandante, malgrado la tenera età del figlio, di essere inviato in missione all'estero.

Nell'anno 2011 l'istante ritrovata una stabilità finanziaria grazie agli introiti derivanti dalle missioni all'estero, e, di concerto con la moglie Katia Apicella, acquistava l'immobile sito in Latina Scalo, via Dei Gerani n°6 contraendo un Mutuo ipotecario con Barclays Bank Plc in data 17.05.2011 (all. 8).

Tale decisione è stata mossa dalla necessità di garantire un habitat ed uno stile di vita dignitoso per sé e la propria famiglia, in particolare per il figlio Diego, in quanto la casa di Epicuro è di modeste dimensioni.

Subito dopo il trasferimento nella nuova abitazione di Latina Scalo, a causa di una crisi immobiliare che stava vivendo il mercato di riferimento, il sig. Fuscello decideva di locare l'immobile sito in via Epicuro al fine di ricavare una rendita con cui pagare le rate del primo mutuo evitando un eccessivo indebitamento.

Pochi mesi dopo il trasferimento nella nuova abitazione sita in Latina Scalo sono stati rinvenuti dei vizi dell'immobile che hanno reso necessari dei lavori di ristrutturazione.

Nello stesso anno il sig. Fusciello subiva un giudizio di reintegro da parte di uno dei comproprietari del terrazzo conclusosi con ordinanza sfavorevole e di condanna alla refusione delle spese di lite (**All. 33**).

Successivamente il sig. Fusciello proponeva un giudizio nei confronti della sua dante causa conclusosi anch'esso con sentenza sfavorevole e condanna alle spese di giudizio (**all. 44**).

Le criticità afferenti la contestata proprietà esclusiva del terrazzo sono riscontrabili anche dalla perizia depositata dal CTU nell'E.I. n. 8/2024 del Tribunale di Latina. In particolare al Fusciello risulta intestata l'intera proprietà del terrazzo per una superficie di m2 90, quando in realtà lo stesso terrazzo è in comproprietà con il titolare di un'altra unità immobiliare (all. 40).

I giudizi summenzionati (**all. 33 e 47**) hanno costretto l'odierno istante a sostenere ingenti spese legali per tecnici e professionisti.

Inoltre il Comune di Latina intimava una sanzione di € 2.000,00 per alcuni lavori eseguiti intimando il ripristino del regolare stato dei luoghi.

Contestualmente alle problematiche legate all'abitazione di via dei Gerani, il **conduttore dell'immobile sito in Latina Via Epicuro interrompeva i pagamenti relativi al canone di locazione**, costringendo l'odierno istante ad intraprendere un giudizio di sfratto nel tentativo di rientrare nel possesso del proprio immobile e nel vano tentativo di recuperare i canoni di locazione non percepiti. Tale giudizio si è concluso solo nel 2013. Nell'anno 2014, rientrato in possesso dell'abitazione di via Epicuro, il sig. Fusciello lo locava ad un nuovo conduttore, riuscendo parzialmente a contenere l'esposizione debitoria grazie anche alle numerose missioni all'estero (**all. 10** contratto di locazione Giglio).

Sino all'anno 2018 nonostante le numerose difficoltà l'istante è riuscito ad assolvere i propri obblighi relativi ai due mutui delle due case.

Tuttavia, nel medesimo anno, a causa dei dissidi interni al nucleo familiare, il sig. Fuscello avvia il procedimento per ottenere la separazione personale dalla moglie Katia Apicella (**all. 11**).

Nell'interesse del minore, l'odierno istante è stato costretto a prendere in affitto un altro immobile per lasciare inalterato l'habitat familiare.

Nell'anno 2019 si trasferisce in affitto in un appartamento sito in Latina, via Belgrado n°4, sostenendo un ulteriore impegno economico di € 5.400,00 annui oltre la quota condominiale di € 50,00 mensile (**all. 12** contratto di locazione via Belgrado).

Il sig. Fusciello iniziava una relazione sentimentale ed una convivenza con la sig.ra Verrengia Lucia.

Gli accordi con la compagna prevedevano che il sig. Fusciello avrebbe anticipato delle somme per l'adeguamento dell'immobile in locazione (impianto idrico, scarichi, pavimentazione) ed acquistato alcuni mobili per rendere l'immobile abitabile.

In conseguenza della sopravvenuta incompatibilità con la sig.ra Lucia Verrengia nella condivisione dell'immobile condotto in locazione, di Via Belgrado 4 in Latina, il sig. Roberto Fusciello si vedeva costretto a recedere dal detto contratto di locazione (**all. 45**), per quindi riconsegnare l'immobile *in parte qua*, in accordo con il proprietario sig. Antonio Verrico, a mezzo verbale di riconsegna delle chiavi del 30.9.2022.

Sempre a causa della detta sopravvenuta incompatibilità, ma prima della riconsegna delle chiavi al proprietario dell'immobile condotto in locazione, la sig.ra Lucia Verrengia arbitrariamente negava al sig. Fusciello l'accesso all'appartamento, per quindi non consentirgli di poter asportare tutti i propri beni.

Ne scaturiva un giudizio nei confronti della medesima Verrengia (**all. 19** Atto di citazione) per la restituzione dei mobili di proprietà del Fusciello e dei danni patiti dal medesimo, per indisponibilità e difetto d'uso dei propri beni mobili trattenuti senza averne titolo.

A causa della summenzionata relazione, per dissidi tra la sua nuova compagna ed il di lei ex marito, riceveva da quest'ultimo n°4 denunce penali. Dei procedimenti penali avviati da tali notizie di reato, **due sono stati archiviati (all. 27)**, *uno si è concluso con un'assoluzione (all. 28)* e l'ultimo è ancora pendente con udienza fissata il 09/03/2026 dinanzi il Tribunale di Latina (l'istante confida nel buon esito).

La pendenza dei summenzionati procedimenti penali è stata determinante tra le cause di indebitamento, poiché ha comportato l'impossibilità, per il sig. Fusciello, di poter essere dispiegato in teatri operativi esteri, con conseguente *deminutio* considerevole delle entrate a sua disposizione.

In vero, a seguito della trasmissione degli atti all'Autorità militare presso il cui comando il sig. Fuscello presta servizio, il medesimo ha subito da un lato la perdita della possibilità dell'avanzamento di carriera, e dall'altro la perdita della retribuzione extra derivante dalle missioni.

L'avvio del procedimento disciplinare dinanzi l'Autorità penale militare, nel preminente interesse alla tutela della propria posizione lavorativa, ha costretto il ricorrente a rivolgersi a legali specializzati nella materia, con impegno economico notevole rispetto ad una situazione di crisi già in essere. Ovviamente ha sostenuti i costi dei legali anche per la difesa dinanzi il Tribunale Ordinario Penale.

A ciò si aggiunge che nell'anno 2019 il conduttore dell'immobile di via Epicuro cessava di corrispondere i canoni di locazione, andando così ad aggravare definitivamente la situazione di sovraindebitamento. È tutt'ora in corso l'azione volta al recupero del credito (All. 13 atti sfratto per morosità file zip).

Nel 2021 il sig. Fusciello riesce di nuovo a locare il predetto immobile ai sig.ri Nardi Claudio e Corvino Jessica che, dopo neanche due anni, smettono anch'essi di corrispondere i canoni di locazione (All. 14 Contratto di locazione).

Si segnala che è pendente il giudizio volto al recupero coattivo dei canoni non versati (All. 15 Atti giudizio recupero canoni).

Nello stesso anno il ricorrente sosteneva € 4.880,00 per ristrutturazione del condominio di via epicuro (all. 46).

Sul punto si precisa **che dai tre giudizi di sfratto non sono stati ancora recuperati i canoni di locazione** mancanti né sono state recuperate le somme dovute a titolo di danneggiamento dell'immobile dovuto all'imperizia dei conduttori per un totale di crediti non recuperati pari ad € 23.500,00 (all. 15). A ciò si aggiungono gli ingenti esborsi per le spese legali derivanti dalle numerose azioni giudiziali.

Il susseguirsi di tali eventi di natura esogena ha comportato l'impossibilità per il sig. Fuscello di assolvere le proprie obbligazioni derivanti dai due mutui relativi ai rispettivi immobili, dai tributi relativi alle medesime abitazioni nonché dal pignoramento subito dal Condominio "Cassetta" di via Epicuro (all. 16 PPT) e la cessione del V Compass (all. 17).

2.2 Diligenza della parte istante nell'assumere le obbligazioni.

Come rilevato in precedenza, la parte istante ha diligentemente assunto le obbligazioni sottese all'attuale esposizione debitoria, non ha aggravato la sua posizione e non ha fatto ricorso al credito in modo sconsiderato e fraudolento (**All. 17 Crif**).

Il sig. Fusciello ha onorato le scadenze finché ha potuto, interrompendo i pagamenti solo al momento in cui i debiti hanno eroso la soglia minima di sostentamento dei bisogni primari della famiglia composta all'epoca dall'ex moglie e dal figlio.

Come esposto innanzi, quindi, l'istante non ha contratto debiti con mala fede o colpa grave né con la consapevolezza di non poterle onorare, anzi ha rimborsato regolarmente le rate fino al 2018.

In vero, l'istante, per oltre 13 anni ha puntualmente rispettato l'ammortamento di entrambi i mutui, ed ha assunto i successivi finanziamenti potendo contare su reddito familiare congruo anche in relazione alla possibilità di essere dispiegato nei teatri operativi.

Le impreviste problematiche esogene derivanti dai conduttori morosi, dai problemi dell'immobile di via dei Gerani, dalla crisi coniugale sfociata dapprima con una separazione di fatto nel 2018 poi formalizzata nel 2019 dalla moglie nonché dai procedimenti penali che hanno precluso la possibilità di effettuare trasferte e missioni, hanno comportato un'alterazione e una compromissione della capacità reddituale dell'istante causando lo stato di sovraindebitamento.

La crisi è divenuta non più gestibile nel mese di gennaio 2020 quando l'odierno ricorrente per far fronte ai bisogni della famiglia ha dovuto interrompere i pagamenti.

Come detto in precedenza, nello stesso anno è intervenuta la sentenza sfavorevole relativa al giudizio RG. N. 7417/2016 con condanna alla refusione delle spese legali per € 2.003,59 da cui deriva la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi la quale ha comportato ulteriori spese legali (**All. 33 e 16**).

Inoltre, con sentenza n. 955/2020 il Tribunale di Latina ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese legali per € 7.795,00 per ciascuna delle parti convenute (n. 2) oltre accessori di legge, poichè il terrazzo risultava in comproprietà e non nella proprietà esclusiva del sig. Fusciello e della ex moglie Apicella Katia (**all. 44**).

In diritto si rileva che la giurisprudenza ha chiarito che si deve tenere conto anche della natura dei debiti contratti, della situazione personale e familiare dell'istante e della sua

posizione di contraente nei confronti degli Istituti di credito come emergente dalla sua capacità reddituale al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni.

Tra le altre, Trib. di Napoli 11.01.2018 e Trib. Ancona 16.07.2019: << *In sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss L. 3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Il favor per il consumatore è avvalorato dal nuovo CCI, che all'art. 69 comma 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. Va preferita dunque la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa, in conformità alle indicazioni della Cassazione a favore di una interpretazione storico evolutiva delle norme">>.*

Sulla diligenza

Alla richiesta del finanziamento Unicredit nel 2006 il sig. Fusciello aveva un reddito annuale di € 45.000,00 (**All. 18** Estratto Inps); nel 2011 quando ha sottoscritto il contratto di mutuo unitamente alla moglie Apicella Katia, non aveva altre esposizioni oltre il precedente mutuo, e percepiva € 43.000,00 annui (**all. 18**); nell'anno 2023 la retribuzione annuale si è attestata sui 45.000,00 (**all. 5**).

Pertanto, in una fase iniziale l'indebitamento è stato controllato e volontario, in una seconda fase è stato determinato dalla volontà del consumatore di provvedere al risanamento generale della situazione debitoria, dando però priorità alla soddisfazione dei bisogni primari.

2.3 Meritevolezza.

La meritevolezza del consumatore va accertata alla luce del nuovo criterio ex art. 69 CCII.

Prima della novella del 2020, l'art. 12bis, comma 3, della l. n. 3/2012 prevedeva che *"il giudice potesse omologare il Piano del consumatore solo in presenza del requisito della meritevolezza, quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le*

obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Dunque il debitore, oltre ad essere un “consumatore” deve risultare, in primo luogo, “sovraindebitato” cioè impossibilitato ad adempiere le obbligazioni contratte con mezzi ordinari.

Il consumatore, fortemente indebitato, per poter accedere ai benefici del piano (e vederselo omologare) doveva, inoltre, risultare “meritevole”.

Con meritevolezza del debitore si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa dello stesso nell’aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento.

In vero, non veniva reputato “meritevole” il debitore che avesse provocato colposamente un aumento dei suoi debiti (indebitandosi, ad esempio, per futili motivi) o che li avesse contratti senza la prospettiva di poterli adempiere.

Di conseguenza, il giudice omologava il piano solo dopo aver eseguito questo requisito che spesso ha impedito le omologhe ai vari progetti.

Tale verifica assumeva il nome di giudizio di “meritevolezza”, caratterizzato da una certa discrezionalità in quanto non esisteva un criterio normativo per qualificare un comportamento come “meritevole” o “non meritevole”.

Per effetto delle modifiche alla l. n. 3/2012 apportate con l. n. 176/2020 il requisito della meritevolezza, richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, è stato sostituito con quello della colpa grave, malafede e frode.

Il Tribunale, nel dettaglio, non dovrà valutare se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa. Al contrario, potrà negare l’omologa solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

A tal proposito, merita di essere segnalata la fondamentale pronuncia con cui la Corte di Cassazione si esprime sul tema. Il Giudice di legittimità, partendo dal presupposto che lo stato di sovraindebitamento vada letto nel suo sviluppo dinamico – in relazione ai molteplici fattori ed eventi che caratterizzano l’ingresso del consumatore in tale condizione – con ordinanza n. 22890 del 27 luglio 2023 ha sottolineato la necessità di applicare la nuova disciplina contenuta nell’art. 69 CCII.

Pertanto, poiché i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione sono mutati, la proposta del piano del consumatore è inammissibile nei casi in cui il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Il Tribunale di Napoli, Sez. Settima Civile, con provvedimento del 29.10.2024 emesso nell'ambito della procedura n. 452-12024, spiega l'applicazione dei principi stabiliti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), modificati dal Correttivo Ter.

La normativa è stata applicata con attenzione ai requisiti di **meritevolezza** e di **assenza di colpa grave, malafede o frode** da parte dei debitori, condizioni necessarie per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti. Il giudice ha verificato che i coniugi non abbiano intenzionalmente aggravato la propria situazione debitoria e ha escluso comportamenti fraudolenti, come richiesto dall'art. 69 CCII.

Si tratta di una ridefinizione della meritevolezza, focalizzata su criteri oggettivi e sull'assenza di colpa grave, allineando la decisione alla nuova ratio normativa, volta a promuovere un accesso ampio alle procedure di sovraindebitamento.

Pertanto, il concetto di meritevolezza non è più legato alla "assenza di colpa", ma alla mancanza di dolo, frode o colpa grave, innovazione che il giudice ha applicato evidenziando l'assenza di dolo e di frode. Questa valutazione rappresenta un orientamento inclusivo, mirato a facilitare il recupero del debitore nella legalità e nella sostenibilità economica.

La recente giurisprudenza richiamata tende a favorire l'ammissione delle procedure di ristrutturazione evitando uno sbarramento iniziale, sussistendone i presupposti, lasciando la facoltà di proporre eventuali osservazioni critiche ai creditori come prescritto dall'art. 70 comma 3 CCII.

Sul punto una recente pronuncia della Corte d'Appello di Venezia ha affermato che: *"...gli elementi idonei a valutare la **meritevolezza del debitore** sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle. Appaiono di rilievo per la **valutazione del presupposto soggettivo** della colpa grave i primi due parametri, riferiti alla fase di formazione dell'indebitamento, mentre il compimento di atti di frode o il dolo (id est assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli adempiere) rende il debitore*

*immeritevole del beneficio a prescindere da ogni indagine sulle motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l'obbligazione. Circa le **nozioni di colpa grave e di dolo** è stato giustamente evidenziato che la prima può configurarsi in tutte le ipotesi in cui il debitore assume il debito in misura spropositata rispetto alla consistenza del proprio patrimonio e della correlata situazione reddituale, in spregio al basilare canone della ragionevolezza in forza del quale non sarebbe plausibile poterlo restituire alla prevista scadenza, mentre il dolo può prefigurarsi allorquando l'anzidetta obbligazione è assunta con la specifica consapevolezza di non poterla adempiere al suo scadere".*

Nel caso in argomento sono stati compiutamente spiegati i motivi che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, ed è documentato che il Fusciello ha regolarmente pagato per un lungo lasso di tempo le rate dei mutui e dei finanziamenti utilizzati principalmente per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare.

3. ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 2 LET. A C.C.I.A.

3.1 MASSA PASSIVA (DEBITI) DEL SIG. FUSCIELLO ROBERTO

L'esposizione debitoria totale del sig. Fusciello Roberto, al netto delle spese legali e di quelle della procedura, risulta, pertanto, alla data odierna¹ pari a € **289.023,43** come risulta dalla tabella sottostante²:

¹

Tali importi sono stati aggiornati alla documentazione più recente reperita dall'istante, tra cui l'atto di precetto ed il successivo pignoramento immobiliare, conteggi estintivi e lettere degli Intermediari. Ci si riserva di aggiornarli tempestivamente. La situazione debitoria è comunque da ritenersi aggiornata.

ROBERTO FUSCIELLO

Totale Massa Passiva

Creditore	Tipologia	Natura credito	Importo deb. Residuo	Fonte
ING già Unicredit (ipoteca via epicuro) ing.bank@legalmail.it C.F. 11241140158	Mutuo ipotecario	Privilegio ipotecario di 1° grado	€ 99.651,44 alla data del 30.05.2025 (all. 38)	Contratto di mutuo del 2006
Barclays (ipoteca via dei gerani) pec@pec.barclaysbank.it C.F. 80123490155	Mutuo ipotecario Debito comune all'ex moglie	Privilegio ipotecario di 1° grado	115.774,94	Mutuo del 17.05.2011 e.i. 8/2024
Compass compass@pec.compassonline.it C.F. 00864530159	Cessione del V	Chirografario	€ 23.820,00	Cessione del Quinto
KRUK già Findomestic krukinvestimenti@legalmail.it C.F. 11759870964	Finanziamento	Chirografario	€ 26.731,72	Decreto ingiuntivo + atto di intervento es. immob. + PPT retribuzione
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it C.F. 13756881002	Tributi	Privilegiato	€ 16.091,33	Bollo automobilistico + tributi multiente
COMUNE DI LATINA protocollo@pec.comune.latina.it C.F. 80003450592	Tributi Imu € 3.379,00 e TARI € 3.575,00	Privilegiato	€ 6.954,00	Tari e Imu
OCC di Latina	Compenso professionale	Prededuzione	€ 4.186,00	Residuo Convenzione OCC
Avv. Tiralongo Avv. Brugnellini (conf. incarico all. 29)	Compenso professionale	Prededuzione	€ 4.000,00	spese legali procedura di sovraindebitamento
TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA AL NETTO DELLE SPESE LEGALI E DELLA PROCEDURA			€ 289.023,43	

--	--	--	--	--

Pertanto, l'esposizione debitoria complessiva del sig. Fusciello, escluse le spese della procedura, alla data odierna è pari ad euro € 289.023,43.

Si osserva che sono **crediti assistiti da ipoteca** di primo grado sia il credito di **ING** sia quello di **Barclays**; l'AdE-R vanta un credito per tributi in privilegio; il Comune di Latina ha un credito di natura privilegiata ex art. 2752 c.c., i finanziamenti Compass e Kruk (già Findomestic) sono chirografari, come esplicitato nella tabella innanzi riportata.

In data 24.03.2022 il sig. Fusciello Mario, padre dell'odierno ricorrente, decedeva, lasciando in eredità 1/6 di un immobile sito in Via Stoccolma n°9 occupato dalla madre, sig.ra Falconi Maria. Oltre la quota del predetto immobile (all. 24), il sig. Fusciello riceveva la somma di € 20.000,00 con la quale nell'anno 2023 estingueva il contratto di finanziamento Findomestic (rinegoziato più volte con notevoli spese per commissioni, polizze e interessi, non più sostenibile (All. 17 Crif).

4. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI CIRCA L'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DELLA FAMIGLIA EX ART. 68 COMMA 2 LET. B C.C.I.I.

L'elenco dei rapporti con banche e finanziarie sopra riportato è stato ricostruito anche attraverso la documentazione messa a disposizione dall'OCC attraverso l'accesso alle banche dati (all. 34 Ce.ri Banca d'Italia).

I contratti e la corrispondenza degli Istituti di credito descrivono tutte le posizioni debitorie assunte dal ricorrente.

La semplice lettura della precedente elencazione non fa che confermare e ribadire quanto sin qui argomentato e dedotto in ordine all'origine del sovraindebitamento e l'impiego delle somme richieste agli istituti di credito.

Le obbligazioni del sig. Fusciello sono state assunte nell'interesse della famiglia (composta all'epoca dai coniugi e dal loro figlio – **all. 20**) con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Pertanto, nel caso in esame, il sovraindebitamento non è stato volontariamente determinato dalla condotta del richiedente, bensì, come sopra esposto, lo ha subito per cause non imputabili alla sua volontà.

Lo squilibrio tra le entrate e le uscite mensili è tale da non consentire di vivere e provvedere a sé stesso ed al sostentamento del figlio appena maggiorenne e non economicamente autosufficiente.

Considerato che l'istante ad oggi percepisce uno stipendio tabellare pari ad € 1.595,00 mensili oltre indennità (**all. 21 busta paga**) per un totale di € 2.150,00 circa; ed un ammontare complessivo di dei debiti € € **289.023,43**, si può ragionevolmente sostenere che il medesimo è fortemente sovraindebitato.

Il sig. Fusciello dichiara, infine, di aver sempre tenuto un tenore di vita consono rispetto alle proprie possibilità, senza eccessi ed in linea con uno stile di vita normale come si evince dalle movimentazioni del conto corrente (**all. 22 estratto conto e movimenti**).

5. CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EX ART. 67 COMMA 2 LETT. B, D ed E C.C.I.L.

La consistenza del patrimonio dell'istante è la seguente:

- appartamento di proprietà esclusiva del sig. Fusciello, sito in Latina (LT), via Epicuro (f.g. 76 map.981 sub. 11 cat. A/2 rendita € 200,13), quarto piano con piano seminterrato, meglio descritto nell'allegata perizia di parte del Geom. Bruschi Ctp nominato per la stima - € 75.200,00 (**all. 40**);
- appartamento in comproprietà con la ex moglie Apicella Katia, sito in Latina (LT), via dei Gerani n. 6 (f.g. 75 part. 23 sub. 5), oggetto della procedura esecutiva avente r.g.e. 8/2024, G.E. Dott.ssa Saviano, Tribunale di Latina, meglio descritto nell'allegata perizia del Ctu nominato per la stima - € 175.273,93 (**all. 23**);
- 1/6 immobile sito in Via Stoccolma n°9 con pertinenza occupato dalla madre, di proprietà superficiaria – Comune di Latina titolare dell'area (**all. 24**);

- Lo stipendio mensile tabellare del sig. Fusciello ammonta ad € 1.575,00 netti oltre indennità (**all. 21**);
- Il patrimonio mobiliare dell'istante è costituito inoltre da un autoveicolo Fiat Punto tg. DJ 141 DP immatricolata nell'anno 2007 (**all. 25 Libretto**);
- n. 2 conti correnti accesi, di cui uno presso le Poste e l'altro HYPE (**all. 22**).

La quota di 1/6 che verrà assegnata all'istante a seguito di registrazione della domanda di successione, giusta valutazione Omi (**all. 43**), Comune di Latina, ha un valore prospettico in caso di liquidazione giudiziale di € 22.630,00 -20% € 4.526,00 (scarsa appetibilità della quota di comproprietà) = € 18.104,00 salvo decurtazione per mera proprietà superficiaria – titolare dell'ara è il Comune di Latina; decurtati i costi di procedura ed i ribassi d'asta la procedura potrebbe rivelarsi antieconomica per i creditori.

Dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi del ricorrente si evince che:

- Anno 2022 redditi € 41.756,04;
- Anno 2023 redditi € 46.890,88;
- Anno 2024 redditi € 45.780,19;

Sono stati depositati in atti le relative dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**all. 5 zip**).

6. INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI EX ART. 67 COMMA 2 LET. C DEL C.C.I.I.

Il sig. Fusciello Roberto dichiara l'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (**all. 4**).

* * *

7. CONTENUTO DELLA PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. ESAME FATTIBILITA' DEL PIANO.

Il sig. Fusciello Roberto, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, propone quindi la seguente ipotesi di piano di ristrutturazione dei debiti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Si procede ad illustrare ed a proporre le modalità di risoluzione della presente crisi da sovraindebitamento.

Al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori, con il presente piano del consumatore si propone una profonda ristrutturazione di tutti i debiti rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Per quanto innanzi illustrato, sulla base della documentazione presentata dalla parte istante, è possibile evidenziare come l'impossibilità ad adempiere le obbligazioni assunte dal sig. Fusciello sia reale e dimostrata dai seguenti elementi.

7.1. Composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (**all. 20**) e dagli accordi stipulati per la gestione del figlio con la ex moglie, il nucleo familiare si compone di due persone:

- Fusciello Roberto;
- Fusciello Diego, nato a Roma, il 03.04.2006 (figlio).

7.2 Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia:

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 1.200,00 mensili e comprendono

- Mantenimento Figlio	€ 250,00
- Utenze (enel, gas, acqua)	€ 200,00
- Utenze telefoni	€ 50,00
- Abbigliamento	€ 150,00
- Spese alimentari e pulizia della casa	€ 400,00
- Spese carburante (lavora a Roma)	€ 100,00
- Spese assicurative	€ 50,00

Totale spese sostentamento familiare € 1.200,00

Alla luce dei redditi dichiarati, il sig. Fusciello Roberto, potendo contare su una retribuzione di circa € 2.100,00 netti (comprese le indennità) propone di destinare alla procedura la somma mensile di € 900,00 ed al sostentamento dei bisogni della famiglia il restante importo di € 1.200,00.

Si precisa che a seguito di accordo raggiunto in sede di divorzio, la sig.ra Apicella Katia ha la disponibilità dell'immobile ubicato in Latina, via Epicuro, di proprietà esclusiva del sig. Fusciello Roberto, e che, quest'ultimo, ha la disponibilità dell'immobile ubicato in Latina, via dei Gerani, di proprietà di entrambi gli ex coniugi ed oggetto di esecuzione immobiliare n. 8/2024 Trib. di Latina.

L'istante propone quindi di destinare risorse ai creditori così determinate:

7.3 PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

a. Massa attiva

- Il sig. Fusciello destina alla procedura **la somma mensile di € 900,00 per sette anni pari a 84 rate mensili**, per un totale di **€ 75.600,00**.

Inoltre, in ottica prospettica, si prevede di destinare al presente piano parte del TFS, di importo pari ad € 40.000,00 entro il 31.12.2029.

Il TOTALE offerto dall'istante ammonta quindi ad **€ 115.600,00**

b. Massa passiva

Come detto sopra la massa passiva è pari ad € 289.023,43 oltre le spese di procedura, di cui **115.774,94 sono debiti comuni con l'ex coniuge**, caratterizzati dal vincolo di solidarietà passiva (mutuo residuo Barclays).

Ne consegue che il creditore per l'importo oggetto di stralcio potrà rifarsi sul coobbligato.

c. Soddisfacimento

Il piano di ristrutturazione che si propone ai creditori antecedenti l'apertura della procedura, prevede il pagamento del saldo del compenso pattuito con l'O.C.C. e delle spese legali (in prededuzione)

Il residuo attivo disponibile (detratte spese di procedura), pari ad € 107.414,00, andrà a soddisfare i creditori assistiti da privilegio ipotecario nella misura maggiore rispetto del valore prospettico di realizzo tramite procedura liquidatoria, quelli privilegiati e quelli chirografari nella misura indicata nella tabella riportata di seguito.

Considerate le % di soddisfazione indicate per i creditori muniti di privilegio e per quelli chirografari, l'istante **propone di pagare in complessive n. 84 rate di € 900,00 ciascuna**, con ulteriore **finanza di € 40.000,00** la somma complessiva di **€ 115.600,00**:

ROBERTO FUSCIELLO					
Proposta di piano					
Creditore	Tipologia	Natura credito	Importo deb. Residuo	Importo da pagare	Percentuale di soddisfazione
ING già Unicredit Mutuo esclusivo Fusciello Via epicuro	Mutuo ipotecario	Privilegio ipotecario di 1° grado	€ 99.651,44	€ 40.000,00	40,14%
Barclays Mutuo via dei gerani ½ con la ex moglie Apicella	Mutuo ipotecario	Privilegio ipotecario di 1° grado	€ 115.774,94	€ 48.000,00	La % di soddisfazione va calcolata sommando la proposta della sig.ra Apicella Katia
Compass compass@pec.compassonline.it C.F. 00864530159	Cessione del V	Chirografario	€ 23.820,00	€ 4.764,00	20 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it C.F. 13756881002	Tributi	Privilegiato	€ 16.091,33	€ 6.436,53	40%
COMUNE DI LATINA pec.: C.F. 80003450592	Tributi TARI	Privilegiato	€ 6.954,00	€ 2781,60	40%
Kruk Inv. Srl già Findomestic	PPT	Chirografario	€ 26.731,72	€ 5.346,34	20%
				Tot. 107.602,66	
OCC di Latina	Compensazione professionale	Prededuzione	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100%
Avv. Tiralongo Avv. Brugnattini (conf. incarico all. 35)	Compensazione professionale	Prededuzione	€ 4.186,00 compresi accessori	€ 4.186,00	100%
			€ 297.209,43	€ 115.600,00 Comprese le spese di procedura	

In particolare, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste nel corrispondere, al netto delle spese legali e di quelle relative alla procedura, un importo di complessivo di € 115.600,00 suddiviso come innanzi illustrato secondo le regole del concorso dei creditori.

La percentuale di soddisfazione così come riportata in Tabella appare molto vantaggiosa per il ceto creditorio.

La fattibilità del presente piano è documentata dalle entrate del sig. Roberto Fusciello, con la prospettiva di miglioramento delle condizioni economiche in ragione della prevista liquidazione del TFS nonché dalle entrate delle missioni programmate.

E' opportuno precisare che la giurisprudenza di merito ha chiarito che << *Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione* (Trib. di Verona, 20.07.2016).

Quanto alla fattibilità dello stesso, le entrate sono determinate e non soggette a variazione in quanto il sig. Fusciello è lavoratore dipendente presso il Ministero della Difesa (**all. 32**).

Infine, non meno importante, dovrà essere considerato il risvolto sociale sotteso alle procedure di sovraindebitamento, il nucleo familiare (**all. 20**) del ricorrente avrà finalmente la prospettiva di ritrovare la giusta serenità per sostenere il proprio figlio, senza la pressione degli istituti di credito ed il rischio di perdere la prima casa.

* * *

7.4 Sul pagamento non integrale dei creditori ipotecari e privilegiati ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCII

Come previsto dall'art. 67 comma 4 CCII, occorre effettuare una valutazione in ordine al pagamento non integrale dei creditori ipotecari (ING e Barclays) e privilegiati (Ader e Comune di Latina).

Il ricorrente è titolare di retribuzione effettiva pari ad € 2.100,00; n. 1 veicolo usato e privo di valore commerciale ai fini della liquidazione del patrimonio; della metà dell'immobile ubicato in Latina scalo via dei gerani e dell'esclusiva proprietà dell'immobile di via Epicuro, nonché di un bene immobile occupato dalla madre di cui ha la titolarità di 1/6 a seguito di successione (bene non prontamente liquidabile).

Sull'immobile di via dei gerani però, grava l'esecuzione immobiliare avente r.g.e. 8/2024 – Tribunale di Latina, con delega per la vendita già conferita.

Dalla perizia estratta dal fascicolo dell'esecuzione (allegata alla presente proposta al n. 23) si evince che l'unità abitativa ha un valore venale pari ad € 175.273,93.

La predetta perizia è viziata poiché lo stimatore ha inserito mq 90 di terrazzo che non sono nella titolarità del sig. Fusciello, pertanto il reale valore dell'immobile ammonta ad € 127.800,00 come da perizia di parte depositata in allegato al presente ricorso (all. 40).

Detta circostanza è stata diligentemente comunicata al professionista delegato alla vendita dal G.E. allegando gli atti del Tribunale di Latina attestanti la non esclusiva proprietà del terrazzo (all. 44 – all. 33).

Inoltre, occorre precisare che l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile rendono improbabile la realizzazione del predetto valore di base d'asta.

Analisi alternativa liquidatoria

Secondo la perizia di parte a firma del geom. Bruschi, la stima del **compendio immobiliare** sopra citato è il seguente:

- Immobile via Epicuro € 75.200,00 (perizia di parte all. 40);
- Immobile via dei Gerani € 127.800,00 (perizia di parte all. 40);

Tuttavia la scrivente difesa formulerà una proposta che tenga conto dell'alternativa liquidatoria prendendo come riferimento la perizia "viziata" del CTU E.I. 8/2024:

- Valore immobile compresi 90 metri-quadri di terrazza (non in proprietà del Fusciello) di € 175.273,93.

Con riferimento all'immobile in comproprietà ubicato in via dei Gerani l'eventuale vendita tramite asta giudiziale avrebbe il seguente andamento:

1° offerta 175.273,93 valore stima CTU – 25% = 131.455,45;

2° avviso di vendita 131.455,45 – 25% = 98.591,58;

3° avviso di vendita 98.591,558 – 25% = 73.943,68;

4* avviso di vendita $73.943,68 / 2 = 36.971,85$.

Con riferimento all'immobile in proprietà esclusiva ubicato in via dei Epicuro l'eventuale vendita tramite asta giudiziale avrebbe il seguente andamento:

1° offerta 75.200,00 valore stima perito di parte -- 25% = 56.400,00;

2° avviso di vendita $56.400,00 - 25\% = 42.300,00$;

3° avviso di vendita $42.300,00 - 25\% = 31.725,00$;

4* avviso di vendita $31.725,00/2 = 15.862,50$.

Come detto, vista l'ubicazione in zona periferica rispetto al Comune di Latina, località Latina scalo, è probabile che la vendita giudiziale possa realizzarsi dopo il terzo tentativo di vendita, con ribasso dell'ulteriore 50% in quarta asta.

La proposta di piano presenta i seguenti vantaggi:

- L'importo destinato ai creditori ipotecari è quello indicato al prezzo di offerta prospettico in sede di **terza asta** e garantisce il pagamento senza l'alea del quarto ribasso d'asta;
- Al predetto valore, ipotizzando un'improbabile aggiudicazione dovranno essere decurtati integralmente i costi di procedura (che incidono normalmente nella misura del 15%), che in questa fase potrebbero essere contenuti;
- Va da sé che, ipotizzando un valore di realizzo pari al valore di stima al netto degli oneri di procedura a carico del procedente, la massima utilità per i creditori sarebbe per la **Ing pari ad € 31.725,00 a cui dovranno essere sottratti i costi di procedura** (a fronte della **proposta di € 40.000,00**) e per la **Barclays pari ad € 73.943,68 a cui dovranno essere sottratti i costi di procedura** (a fronte della somma offerta di 48.000,00 + la quota del comproprietario Apicella);
- Ipotizzando invece una rettifica della perizia di stima depositata nell'esecuzione E.I. N. 8/2024, con esclusione della superficie dei terrazzi per le motivazioni in premessa, la massima utilità per il creditore **Barclays sarebbe pari ad € 53.915,25 a cui dovranno essere sottratti i costi di procedura** (a fronte della somma offerta di 40.000,00 + la quota del comproprietario Apicella), quindi superiore alla prospettiva liquidatoria;

- Il calcolo di convenienza sopra descritto si basa su ipotesi realistiche atteso che in base alla storicità delle vendite esecutive presso il Tribunale di Latina, in zone periferiche occorrono “almeno quattro tentativi” con relativi ribassi per concludere la vendita. Tale circostanza dovrà essere considerata anche in relazione al Comune in cui è ubicato l'immobile (Latina scalo, periferia che dista 6 Km da Latina), poco appetibile per il mercato. Ne consegue che l'utilità ricavabile dal creditore munito di titolo sarebbe ulteriormente inferiore rispetto a quanto prospettato nel piano proposto;
- inoltre, un recente studio del Sole 24ORE ha stimato che gli immobili all'asta vengono generalmente venduti ad un 1/3 del valore (all. 26).

Si evidenzia pertanto che l'importo offerto ai **creditori ipotecari** risulta superiore rispetto al massimo beneficio astrattamente realizzabile da una procedura liquidatoria.

I creditori privilegiati (Comune di Latina e Ader), invece, dall'esecuzione immobiliare non percepirebbero alcuna somma.

Gli stessi creditori Comune/Ader dall'eventuale pignoramento mobiliare non ricaverebbe somme apprezzabili, così come sarebbe antieconomica un'eventuale esecuzione sulla quota di 1/6 dove vive la madre.

Anche il veicolo Fiat Punto del 2007 risulta privo di valore rispetto alla prospettiva liquidatoria ed è allo stato utilizzato dal ricorrente per spostamenti necessari al proprio fabbisogno (anche per esigenze lavorative).

In vero, il pignoramento di mezzi e delle pertinenze sono procedure costose e antieconomiche in quanto il mercato delle aste degli autoveicoli e dei locali tecnici è caratterizzato numerosi ribassi (e per ogni tentativo di vendita va versato l'importo di € 100,00 per il PVP).

Invece, per quanto attiene lo stipendio, i privilegiati istituzionali potrebbero essere anticipati dagli istituti di credito che notoriamente sono maggiormente organizzati ed solerti nell'avviare procedure esecutive presso terzi.

Pertanto, considerati i costi delle eventuali procedure e lo scarso patrimonio mobiliare della parte ricorrente, la somma offerta nel piano andrebbe a soddisfare i creditori privilegiati in proporzione superiore rispetto all'alternativa liquidatoria e sicuramente in

ragione di un rapporto di concorsualità, piuttosto che del primo che andrà ad avviare un'azione espropriativa.

Infatti l'istante potrebbe trovarsi nella condizione di non avere la possibilità di reperire sul mercato un immobile in locazione confacente alle esigenze della famiglia.

In ogni caso considerando il costo annuo per la locazione di circa € 600,00 x 12 = € 7.200, lo stesso andrebbe a ridurre ulteriormente la capacità di reddito della famiglia che rimarrebbe obbligata nei confronti dei creditori non soddisfatti integralmente dalla liquidazione dell'immobile, il cui valore è nettamente inferiore alla pretesa dei creditori.

Appare evidente che l'eventuale liquidazione mediante procedura esecutiva, comporterebbe oneri e spese superiori al possibile realizzo in caso di aggiudicazione.

La presente proposta nel suo complesso consente pertanto di soddisfare le pretese creditorie rispettando il principio della concorsualità; quanto alla fattibilità della stessa, le entrate sono determinate e non soggette a variazione in quanto l'istante è un lavoratore dipendente occupato full time presso l'Esercito Italiano.

Tanto premesso gli istanti rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, l'istante come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

al Tribunale di Latina, preliminarmente, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII di volere sospendere tutti i procedimenti di esecuzione forzata (espropriazione immobiliare r.g.e. n. 8/2024 del Tribunale di Latina promossa da Barclays), nonché dal PPT azionato da Findomestic (All. 9), nonché disporre il divieto di azioni esecutive ulteriori o cautelari sul patrimonio e sui beni del debitore fino alla conclusione del procedimento;

al Tribunale di Latina, nel merito accogliere ed homologare il presente Piano disponendo i provvedimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione dello stesso.

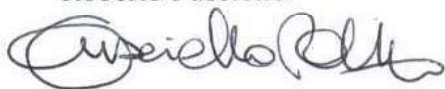
Si producono i documenti come da indice separato.

Con riserva di integrazione di ogni elemento o documento ritenuto opportuno dall'OCC o dall'Organo giudicante.

Con osservanza.

Latina 10.12.2025

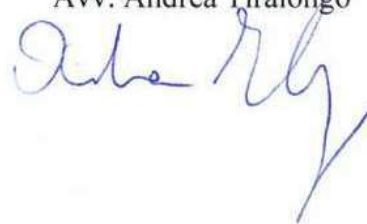
Roberto Fusciello



Avv. Barbara Bruggnetini

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Barb' followed by a stylized flourish.

Avv. Andrea Tiralongo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrea' followed by a stylized flourish.